

## **AFFIDAMENTO TEMPORANEO**

L'affidamento etero-familiare è un intervento temporaneo di aiuto a un bambino in difficoltà e alla sua famiglia d'origine. Regolato dalle leggi n.184/1983 e n.149/2001, consiste nell'inserimento del minore in una famiglia affidataria che mette a disposizione casa, tempo, attenzione e calore per il periodo necessario a risolvere la situazione di crisi della famiglia di provenienza. Attraverso le famiglie affidatarie, i bambini devono imparare a sentirsi di nuovo "figli". A seconda della situazione d'origine del bambino, esistono diverse modalità di affido: affido a tempo pieno, affido diurno, affido nei week-end o in vacanza, affido in condizioni di emergenza (quest'ultimo disposto dal Tribunale per i Minori in casi di maltrattamenti, abusi, violenze sessuali). Qualunque sia la modalità, la famiglia affidataria deve essere disposta e preparata a compiere un tratto di strada insieme al minore, accogliendo la sua storia, le sue abitudini, i suoi valori a volte diversi da quelli della sua nuova famiglia.

### **PERCHÈ ACCADE**

- per decisione dei genitori stessi;
- per intervento del giudice.

Se la famiglia è impossibilitata temporaneamente a prendersi cura del figlio e non si può disporre per misure che consentano al minore di rimanere in famiglia, questo può essere dato in affidamento ad un'altra persona o a un istituto che provveda alla sua cura per la durata dell'impedimento per poi consentirne il reinserimento in famiglia non appena risolto il periodo le difficoltà saranno risolte, si provvederà al più presto al reinserimento del bambino nella sua famiglia d'origine. Se, invece, la situazione di abbandono si protrae nel tempo o diviene irreversibile, al giudice spetta di pronunciare l'adozione. E' molto difficile, comunque, stabilire se la causa di abbandono sia o meno temporanea.

### **CHI PUO' AVERE UN MINORE IN AFFIDAMENTO?**

- una famiglia, possibilmente con altri figli minori;
- una persona sola (non sposata o separata);
- una comunità di tipo familiare (formata da due persone che assolvono alla funzione di genitori e da un ristretto numero di minori in affidamento).

In questi 3 casi, si parla di affidamento familiare. Se ciò non è possibile, il minore viene affidato a una Comunità Alloggio di assistenza pubblica o privata, possibilmente nella regione di residenza del minore.

## **CHI E' L'AFFIDATARIO**

E' un minore e può essere anche straniero (per legge il minore straniero viene dato in affidamento temporaneo previa autorizzazione all'espatrio da parte dell'autorità del suo paese), a maggior ragione se si tratta di un minore straniero che durante il suo soggiorno in Italia si trovi in situazione di abbandono.

## **IL PROVVEDIMENTO**

Esistono 2 possibilità':

- se i genitori del minore hanno manifestato il loro consenso, l'affidamento viene predisposto dal servizio locale (Provincia, Comune) e reso esecutivo dal giudice tutelare dopo aver controllato la sussistenza dei presupposti e aver sentito il minore (obbligatorio se maggiore di 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore);
- se manca il consenso dei genitori, l'affidamento viene predisposto dal Tribunale per i minorenni (provvedimento impugnabile in Corte d'appello) quando è impossibile l'affidamento preadottivo del minore in stato di abbandono, o appare controproducente per il minore interrompere l'affidamento o i rapporti con la famiglia di origine.

In entrambi i casi, il provvedimento indica le ragioni dell'affidamento, la durata prevista, l'affidatario, le eventuali prescrizioni a cui quest'ultimo deve attenersi nella cura del minore, il servizio locale tenuto a vigilare sull'andamento dell'affido.

## **DIRITTI E DOVERI DELL'AFFIDATARIO**

### **Diritti:**

- L'affidatario ha diritto alle facilitazioni previste sul lavoro per i genitori (es. periodo di congedo);
- Gli affidatari non hanno compiti di tutela: non possono rappresentare il minore, amministrarne il patrimonio e assumere decisioni importanti riguardo alla sua persona. Quindi, se i genitori non esercitano la potestà, si nomina un tutore.

### **Doveri:**

- l'affidatario deve tenere con sé il minore, educarlo, mantenerlo, istruirlo, seguendo le indicazioni delle autorità e del tutore o dei genitori;
- L'affidatario esercita anche i poteri strumentali (es. decidere per le cure mediche o giustificare le assenze scolastiche);
- L'affidatario ha il dovere di agevolare i rapporti tra il minore e la famiglia di origine per favorirne il successivo reinserimento.

## **CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO**

L'affidamento termina quando:

- viene meno la causa che ha determinato l'abbandono temporaneo del minore. Se, invece, al termine del tempo previsto, ancora sussiste la causa, l'autorità giudiziaria dispone per un nuovo termine;
- lo stato di abbandono diviene definitivo. In questo caso, si avvia il procedimento di adozione e il tribunale decide di mutare l'affidamento in atto in affidamento preadottivo (se i genitori hanno i requisiti necessari);
- non ha dato buon esito o non può proseguire per altre cause (malattia grave o morte dell'affidatario, trasferimento in luogo lontano....). In questo caso viene scelto un nuovo affidatario.